

Legge regionale 24 dicembre 2009, n. 34.

**Norme straordinarie a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizione di disagio economico.
Fondo speciale di garanzia.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Per far fronte alle conseguenze sociali della crisi che in Piemonte investe il sistema delle imprese e sostenere i lavoratori che non percepiscono da tempo la retribuzione, è istituito un "fondo speciale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico".

2. Il fondo persegue l'obiettivo di favorire senza oneri a carico dei lavoratori la concessione da parte delle banche aderenti di anticipazioni parziali del trattamento retributivo maturato e non percepito che i lavoratori vantano nei confronti delle imprese in ritardo nel pagamento degli stipendi.

3. Alle banche viene offerta la garanzia della restituzione dei prestiti accordati mediante l'intervento del fondo speciale di garanzia regionale.

Art. 2.

(Accesso all'anticipazione e soggetti beneficiari)

1. Le banche, su richiesta del lavoratore, concederanno prestiti individuali, previa valutazione di merito del credito del richiedente, nei limiti e con le modalità individuate da un successivo regolamento e comunque per un ammontare massimo di euro 2.500,00.

2. Potranno accedere al prestito i lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico residenti o domiciliati in Piemonte che, pur avendo maturato il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo al momento di approvazione della presente legge, hanno maturato un credito complessivo dall'impresa pari o superiore a tre mesi di stipendio, con priorità per i lavoratori che non percepiscono stipendi da almeno tre mesi.

3. Il dispositivo di cui al comma 2 si applica per i lavoratori che, nel periodo, non hanno avuto accesso ad alcun tipo di ammortizzatore.

4. Le situazioni di crisi per le quali è possibile l'accesso ai benefici della presente legge devono essere riferite ad aziende o unità locali delle stesse ubicate nel territorio regionale piemontese.

Art. 3.

(Regolamento regionale)

1. La Giunta regionale, con successivo regolamento, individua criteri e modalità sulla base dei quali i soggetti beneficiari possono accedere al prestito bancario a fronte della garanzia regionale.

Art. 4.

(Disposizioni Finanziarie)

1. Per le finalità della presente legge è istituito nella UPB DB16042, che ha la necessaria disponibilità, il fondo in oggetto con uno stanziamento iniziale pari a euro 3.000.000,00 per l'anno 2009.

2. Alla cessazione del fondo, la giacenza residua potrà essere destinata a nuove operazioni di garanzia.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 dicembre 2009

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 667

Fondo Speciale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti.

- Presentato dalla Giunta regionale il 22 dicembre 2009.

- Assegnato alla I e VII Commissione in sede referente il 22 dicembre 2009.

- Testo licenziato dalle Commissioni I e VII il 22 dicembre 2009 con relazione di Gianni Wilmer Ronzani.

- Approvato in Aula il 22 dicembre 2009, con emendamenti sul testo, con 37 voti favorevoli , 2 astenuti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.”.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB)

citata nella legge.

DB16042 (Attività produttive – Riqualficazione e sviluppo del territorio – Titolo II: spese in conto capitale)